

b) la rappresentanza dei docenti in forma maggioritaria rispetto alle componenti di genitori e studenti, di cui alla lettera c);

c) i genitori e gli studenti;

d) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.

4. 14. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Il consiglio dell'autonomia, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, 1 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico.

4. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1 sostituire le lettere b), c), d) ed e), con le seguenti:

b) la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella dei docenti eletti;

c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza è costituita per metà da genitori eletti dagli stessi e per metà da studenti eletti dagli stessi;

d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare;

e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulte-

riori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.

4. 15. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la rappresentanza dei docenti è in rapporto maggioritario rispetto alla rappresentanza dei genitori.

4. 12. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nelle scuole di ogni ordine e grado è assicurata la rappresentanza dei genitori.

4. 3. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) È assicurata la rappresentanza di almeno un membro del personale ATA.

4. 6. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 4. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere in fine il seguente periodo:

senza diritto di voto ».

4. 13. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4. 5. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Il Ministro dell'istruzione stabilisce con decreto ministeriale le date e le procedure per lo svolgimento delle elezioni.

4. 18. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

I rappresentanti del personale docente sono eletti dal consiglio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

4. 7. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno i due terzi dei suoi componenti.

4. 16. Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

4. 8. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 3, sopprimere le parole: e ne fissa l'ordine del giorno e sostituire le parole: due terzi con le seguenti: un terzo.

4. 9. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 3, dopo le parole: dei suoi componenti aggiungere le seguenti: o dal dirigente scolastico.

4. 17. Il Relatore.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il consiglio dell'autonomia elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

4. 10. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia e svolge le funzioni di segretario del Consiglio supportando l'attività dirigenziale di vigilanza sulla legittimità dell'azione amministrativa, in particolare sulle delibere.

4. 20. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 4, sostituire la parola: senza con la seguente: con e aggiungere il seguente periodo: Del Consiglio fa parte un altro componente del personale ATA.

4. 19. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

ART. 4-bis.

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in finzione della formazione culturale e civile degli studenti.

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio dell'autonomia.

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

ART. 4-ter.

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.

2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10 per cento degli studenti.

3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.

4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

5. Il dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

ART. 4-quater.

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali di istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il dirigente scolastico.

4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

5. Il dirigente scolastico, sentita il consiglio dell'autonomia, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio dell'autonomia.

7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'as-

semblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

4. 11. Zazzera, Di Giuseppe.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente competenti relazionando agli organismi statutariamente competenti.

5. 4. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Il dirigente scolastico è l'organo che assolve ai compiti di natura amministrativo-didattica che gli sono conferiti dall'ordinamento scolastico.

2. Nel rispetto dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative. Adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale in attuazione degli indirizzi generali di organizzazione didattica deliberati dal Consiglio dei docenti ed è responsabile dei risultati per gli atti di sua competenza. Nell'espletamento dei suoi compiti, al servizio della comunità scola-

stica, mantiene i rapporti con le altre istituzioni scolastiche a livello centrale e periferico, con le istituzioni locali e con le altre realtà territoriali, con il mondo dell'impresa e del lavoro.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente scolastico, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio dei docenti, può avvalersi di docenti da lui individuati ed è coadiuvato dal direttore dei servizi amministrativi.

4. Per eventuali provvedimenti che afferiscono alla sfera della didattica promossi dal dirigente scolastico nei confronti dei singoli docenti, lo stesso è tenuto ad acquisire in merito il parere del Consiglio dei docenti.

5. 2. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.

Sopprimere le parole: e statutariamente.

5. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, dopo le parole: dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2, dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sostituite le parole: « Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, » con le seguenti: « Nel rispetto delle competenze del Consiglio dell'autonomia e del Consiglio dei docenti ».

5. 3. Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. Ogni delibera in materia di funzionamento didattico compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe, elabora il piano dell'offerta formativa e mantiene un collegamento con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni e dei genitori.

3. L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di insegnamento e nel quadro delle indicazioni e *standard* nazionali per il curriculum.

6. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, il consiglio dei docenti si dota di un proprio regolamento, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

6. 7. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sostituire la parola: programmare con la seguente: progettare.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: la programmazione con le seguenti: la progettazione e al comma 3, sostituire la parola: programmata con la seguente: progettata.

6. 4. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la parola: Statuto aggiungere le seguenti: e il regolamento e sostituire la parola: disciplina con la seguente: disciplinano.

6. 5. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il consiglio dei docenti opera per consigli di classe e anche per commissioni e dipartimenti.

6. 8. Zazzera, Di Giuseppe.

Sopprimere il comma 4.

6. 3. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai rappresentanti di classe degli studenti.

6. 6. Il Relatore.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Consulta dei genitori e degli studenti).

1. Lo statuto dell'istituzione scolastica prevede l'istituzione e il funzionamento della « consulta dei genitori e degli studenti », alla quale compete la designazione dei loro rappresentanti all'interno del Consiglio dell'autonomia.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) disciplina le relazioni con gli organi di programmazione, indirizzo e gestione dell'istituzione scolastica autonoma, nonché le modalità della partecipazione dei genitori e degli studenti alle attività delle reti di scuole, prevedendo i necessari coordinamenti con le istituzioni scolastiche riunite in rete.

7. 1. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A tal fine ciascuna istituzione scolastica costituisce specifici organismi di genitori e, per la scuola secondaria di secondo grado, di alunni con il compito di esprimere proposte e pareri su tutte le attività inerenti alla vita della scuola secondo le competenze attribuite dallo Statuto.

7. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Rapporto tra le istituzioni scolastiche e la realtà territoriale).

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado concorrono allo sviluppo del territorio in cui operano attraverso la programmazione di un'offerta formativa coerente con i bisogni del territorio delle comunità e operano per l'integrazione e per la collaborazione tra le stesse istituzioni scolastiche e gli altri soggetti istituzionali.

2. Nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano una parte del curriculum obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, culturale, ambientale, urbanistico, economico e sportivo.

3. I percorsi di cui al comma 2 sono volti altresì a fornire le conoscenze necessarie a esercitare consapevolmente i diritti di cittadinanza attiva, di legalità e di partecipazione democratica a livello locale, in un'ottica di mantenimento delle diversità e delle specificità territoriali aperte e inserite nella comunità nazionale, europea e internazionale.

4. Nell'ambito del piano dell'offerta formativa è definita la quota curricolare da dedicare ai percorsi di cui ai commi 2 e 3.

7. 01. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Dotazione e autonomia finanziarie delle istituzioni scolastiche).

1. L'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche è finalizzata alla migliore gestione delle risorse definite dal relativo bilancio.

2. L'esercizio finanziario delle istituzioni scolastiche ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

3. La dotazione finanziaria per spese di funzionamento e di investimento è attribuita secondo criteri e modalità diretti a garantire la qualificazione e la razionalizzazione della spesa nonché il riequilibrio di situazioni di svantaggio, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia, di ciascun indirizzo e di ciascun percorso. Le istituzioni scolastiche possono prevedere il versamento da parte degli studenti e delle famiglie di contributi per il rimborso delle spese relative alla realizzazione di attività facoltative, integrative o di laboratorio con forme di esonero totale o parziale, in base al merito e alla capacità economica della famiglia.

4. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:

a) le assegnazioni per spese di funzionamento e di investimento;

b) il contributo e le assegnazioni di altri enti pubblici;

c) i contributi di istituzioni, imprese o privati, compresi i versamenti degli studenti o delle famiglie;

d) i proventi derivanti da convenzioni o da contratti con soggetti esterni;

e) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.

5. Le assegnazioni ordinarie per il finanziamento dell'attività scolastica sono distinte in assegnazioni ordinarie e straor-

dinarie. Le assegnazioni sono disposte sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, tenendo conto dell'entità e della complessità della singola scuola.

6. Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.

7. A tutte le istituzioni scolastiche è garantita una dotazione di base finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento didattico-amministrativo dell'attività scolastica.

8. Con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca provvede alla riqualificazione della spesa complessiva, previo controllo di regolarità amministrativa e contabile.

7. 02. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La composizione del nucleo di valutazione è la seguente: 5 docenti sorteggiati all'interno del consiglio dei docenti dell'istituto e 5 docenti sorteggiati tra gli appartenenti ai consigli dei docenti di altre istituzioni scolastiche autonome della stessa tipologia di scuola presenti nella provincia; ne fanno parte altresì un rappresentante dei genitori dell'istituzione scolastica e un ispettore ministeriale.

8. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sostituire le parole: da un minimo di tre *con le seguenti:* da un minimo di cinque *e dopo le parole:* e almeno un rappresentante delle famiglie *aggiungere le seguenti:* , un rappresentante

degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.

8. 3. Il relatore.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , con potere consultivo.

8. 4. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo la parola: rendicontazione *aggiungere le seguenti:* anche del bilancio sociale.

9. 2. Il relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ciascun Ufficio scolastico regionale redige e pubblica la graduatoria delle istituzioni scolastiche articolata in tre fasce, coerentemente con gli *standard* di cui all'articolo 8, nelle quali sono elencate:

a) le istituzioni scolastiche che hanno conseguito le più elevate valutazioni;

b) le istituzioni scolastiche che hanno conseguito valutazioni intermedie;

c) le istituzioni scolastiche che hanno conseguito le valutazioni più basse.

1-ter. Alle istituzioni scolastiche di cui al comma *1-bis*, lettere *a)* e *b)* sono riconosciuti contributi premiali di importo pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento delle risorse trasferite dallo Stato a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-quater. I contributi premiali di cui al comma *1-ter*, nei limiti delle risorse di-

sponibili ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono ripartiti dalle istituzioni scolastiche tra i docenti degli studenti sottoposti a valutazione.

1-quinquies. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1-*bis*, lettera *c*) intraprendono, con il supporto delle università, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, un percorso di riqualificazione dell'offerta formativa di durata triennale. Se al termine del triennio l'istituzione coinvolta nel percorso di riqualificazione non consegue miglioramenti sul piano della qualità dell'offerta formativa, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino allo scioglimento del consiglio di istituto ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

1-sexies. Le istituzioni scolastiche, con proprio regolamento, sentito il Consiglio dei docenti, disciplinano le modalità di ripartizione delle maggiori risorse di cui al comma 1-*ter* tra i docenti interessati, modulando l'assegnazione dei contributi premiali in base ai seguenti criteri:

a) il numero degli studenti sottoposti alle verifiche che hanno superato positivamente le prove;

b) il punteggio complessivo conseguito dagli studenti sottoposti alle verifiche;

c) la tipologia delle funzioni svolte dall'insegnante e il suo inquadramento nell'organico d'istituto.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 8 sopprimere l'ultimo periodo.

9. 3. Goisis, Grimoldi, Cavallotto, Rivolta.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse.

10. 3. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono promuovere fino a: coordinamento delle stesse con le seguenti: possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

10. 4. Il relatore.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Sopprimere il comma 2.

10. 5. Il relatore.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 11.

*(Collegio Nazionale dei Docenti
e Collegi Regionali dei Docenti).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione, sono istituiti i seguenti organismi rappresentativi della funzione docente: un organismo nazionale denominato « Collegio Nazionale dei Docenti » e organismi regionali denominati « Collegi Regionali dei Docenti ».

2. Il Collegio Nazionale dei Docenti e i Collegi Regionali dei Docenti deliberano a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Con la stessa maggioranza sono eletti i rispettivi presidenti, che ne sono anche rappresentanti legali.

3. Il Collegio Nazionale dei Docenti è composto da insegnanti in rappresentanza delle diverse aree disciplinari dei diversi ordini e gradi di scuola, in modo tale che ogni area risulti al suo interno rappresentata. Per quanto riguarda il sistema di istruzione secondario di primo e secondo grado è stabilita la presenza di un numero di rappresentanti per ogni classe di concorso che sia proporzionale al numero complessivo di insegnanti sul territorio nazionale e comunque non inferiore ad una unità e non superiore a cinque unità per ogni classe di concorso; per il sistema di istruzione primaria è prevista la presenza di cinque insegnanti della scuola dell'infanzia e quindici insegnanti della scuola primaria (ovvero cinque per l'area linguistico-artistico-espressiva, storico-geografica e matematico-scientifica).

4. I membri del Collegio Nazionale dei Docenti possono avvalersi della consulenza di cinque esperti indicati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalle Università. Il Collegio Nazionale dei Docenti opera in collaborazione con il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

5. I Collegi Regionali dei Docenti sono composti da insegnanti in rappresentanza delle diverse aree disciplinari dei diversi ordini e gradi di scuola presenti nella regione, in modo tale che ogni area risulti al suo interno rappresentata. Per quanto riguarda il sistema di istruzione secondario di primo e secondo grado è stabilita la presenza di un numero di rappresentanti per ogni classe di concorso che sia proporzionale al numero complessivo di insegnanti sul territorio regionale e comunque non inferiore ad una unità e non superiore a due unità per ogni classe di concorso; per il sistema di istruzione primaria è prevista la presenza di due insegnanti della scuola dell'infanzia e sei insegnanti della scuola primaria (ovvero due per l'area linguistico-artistico-espressiva, storico-geografica e matematico-scientifica).

6. I membri effettivi del Collegio Nazionale e dei Collegi Regionali dei Docenti durano in carica cinque anni, sono individuati attraverso procedura concorsuale per titoli ed esami e sono esonerati dal servizio per l'intera durata del rispettivo incarico. All'atto del conferimento dell'incarico i membri del Collegio Nazionale e dei Collegi Regionali dei Docenti sottoscrivono un contratto che indica, oltre al trattamento economico per il quinquennio di nomina, anche le specifiche indennità maturate per la progressione di carriera.

7. Il bando del concorso per l'individuazione dei membri del Collegio Nazionale e dei Collegi Regionali dei Docenti è emanato con apposito decreto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato e determinato con almeno cinque anni di servizio. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con apposito decreto individua attraverso sorteggio le commissioni giudicatrici, formate da insegnanti con almeno cinque anni di servizio, dirigenti scolastici e docenti universitari. Le prove concorsuali hanno luogo in date e sedi indicate con apposito decreto ministeriale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Attribuzioni del Collegio Nazionale dei Docenti e dei Collegi Regionali dei Docenti).

1. Il Collegio Nazionale dei Docenti ha la rappresentanza della professione docente sul piano nazionale. Esso esercita, oltre a quelle eventualmente demandate a esso da altre norme, le seguenti funzioni:

a) dà pareri, obbligatori e vincolanti, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sui progetti di legge e di regolamento che riguardano l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di istruzione;

b) adotta il codice deontologico della funzione docente e ne cura periodicamente l'aggiornamento;

c) sovrintende allo stato giuridico e alla valutazione professionale del corpo docente e decide in materia disciplinare avvalendosi della collaborazione, ove necessario, dei Collegi Regionali dei Docenti;

d) individuare criteri e metodi per la valutazione dei docenti, al fine di valorizzare le esperienze più meritevoli, sanzionare e, laddove si renda necessario, allontanare dall'esercizio del proprio incarico coloro che abbiano dimostrato inadeguatezza e incapacità nell'assolvimento del proprio ruolo;

e) individuare criteri e metodi per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di apprendimento degli studenti di ogni ordine e grado di scuola, al fine di elaborare strategie di risanamento delle realtà più disagiate anche nell'ottica di un programma di contrasto alla dispersione scolastica;

f) coordina e promuove le attività dei Collegi Regionali dei Docenti volte alla formazione iniziale e all'aggiornamento del personale docente, anche al fine di garantirne l'uniformità sul territorio nazionale;

g) predispone il piano annuale nazionale delle attività di aggiornamento del corpo docente avvalendosi della collaborazione dei Collegi Regionali dei Docenti e delle Università. I docenti hanno diritto all'aspettativa retribuita per le attività di aggiornamento;

h) intraprende iniziative a livello nazionale a tutela della reputazione, della dignità e della libertà dei docenti, nonché della libertà di insegnamento;

i) adotta il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza. Il regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministro della giustizia;

l) determina, con deliberazione sottoposta al visto del Ministro della giustizia, e con aggiornamento biennale, la misura delle quote annuali dovute per le spese del funzionamento proprio e dei Collegi Regionali dei Docenti che non possono comunque superare lo 0,30 per cento dello stipendio medio netto dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso Collegio Nazionale e i Collegi Regionali dei Docenti redigono annualmente e rendono pubblico il rispettivo bilancio. Le quote sono prelevate dalle buste paga e sono versate al medesimo Collegio Nazionale che provvede a ripartire una quota pari ad almeno il 50 per cento del totale ai Collegi Regionali;

m) delibera sull'utilizzazione e sull'investimento delle quote di cui alla lettera i) prevedendo in particolare che una parte sia destinata ai fini della tutela e della previdenza dei docenti;

n) delibera sull'utilizzazione e sull'investimento dei finanziamenti ad esso destinati da parte dello Stato e dell'Unione europea. Lo Stato destina al medesimo Collegio Nazionale dei Docenti una quota pari allo 0,1 per cento del bilancio annuale a carico dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

o) stabilisce, su base oraria, la retribuzione minima tabellare della funzione relativa ai docenti dei diversi ordini e

gradi nel sistema di istruzione pubblico e privato, in misura comunque non inferiore alla retribuzione media oraria dei docenti rilevata negli Stati dell'Unione europea;

p) fissa l'orario frontale di insegnamento;

q) emana norme regolamentari per la disciplina delle attività dei Collegi Regionali dei Docenti;

r) emana i regolamenti istitutivi dei nuovi organi collegiali: il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, i Consigli scolastici Provinciali e Distrettuali.

ART. 11-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, è abrogato e sono conseguentemente ripristinati il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e i Consigli scolastici Provinciali e Distrettuali la cui disciplina e le cui elezioni sono rimandate alle delibere del Collegio Nazionale dei Docenti.

11. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

1. Le regioni definiscono piani e modalità per reperire risorse da associazioni operanti nel territorio al fine di migliorare la qualità complessiva dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica autonoma, con particolare riguardo per le realtà più colpite dal fenomeno della dispersione scolastica, sulla base delle proposte dei collegi docenti.

11. 3. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: In seno al consiglio delle autonomie scolastiche è costituita una commissione a garanzia dei profili legati alla tutela della libertà di insegnamento dei docenti e del-

l'autonomia professionale dei dirigenti scolastici incluse eventuali sanzioni disciplinari che hanno stretta attinenza con i suddetti profili. Tali organismi sono composti da docenti e dirigenti scolastici componenti del consiglio stesso.

11. 5. Zazzera, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 3 con il seguente: Le regioni in attuazione degli articoli 118 e 119 della Costituzione costituiscono rappresentanze delle scuole autonome regionali composte dagli eletti delle componenti scolastiche dei consigli delle autonomie con elezioni di secondo livello con gli stessi criteri con cui è costituito il consiglio nazionale dell'autonomie scolastiche. Le regioni definiscono altresì strumenti, modalità e ambiti delle relazioni con le autonomie scolastiche.

11. 6. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 3, dopo le parole: dell'offerta formativa regionale *aggiungere le seguenti:* con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti.

11. 8. Il relatore.

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

11. 4. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 7, dopo le parole: singoli o associati *inserire le seguenti:* sindacati rappresentativi del comparto scuola.

11. 7. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Commissione di monitoraggio).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini-

stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge presentando alle commissioni parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

11. 01. Il relatore.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta).

1. Sono fatte salve le competenze della Regione autonoma Valle d'Aosta che prov-

vede alle finalità della presente legge in conformità al proprio Statuto speciale e alle relative norme di attuazione.

12. 01. Nicco.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.

1-ter. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo Statuto e delibera il regolamento.

Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 4.

13. 1. Il relatore.

